

DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, in seduta permanente, approvata on line la presente delibera, dopo aver appreso dell'esistenza di numerosi messaggi di Avvocati iscritti apparsi tra i vari sui social-media,

VISTO

l'attuale periodo di emergenza nazionale conseguente alla diffusione del Covid-19 e la funzione costituzionalmente tutelata del diritto alla salute, nel quale l'intera componente medica nazionale sta spendendo ogni risorsa disponibile;

ESAMINATO

il coinvolgimento dell'intera Avvocatura all'emergenza nazionale da diffusione del Covid-19 ed il sentimento di gratitudine, che ha come corollario la particolare sensibilità la vicinanza alle professioni sanitarie occupate in questo periodo particolare nel rischiare finanche la propria incolumità personale;

RITENUTO

che di converso il ruolo dell'Avvocatura è centrale nell'evitare il collasso del sistema Giustizia, già difeso strenuamente da chi al suo interno, cancellieri, impiegati, magistrati, ne garantisce il funzionamento sia pure in modalità di emergenza;

che tale ruolo si estrinseca principalmente nella funzione di collante delle relazioni sociali, ingenerando fiducia nella ripresa del sistema e invitando tutti con voce autorevole a confidare nella forza della Legge;

CONSIDERATO

che invece alcuni studi professionali vantano la propria competenza in materia di responsabilità sanitaria, diffondono l'idea della potenziale lesione dei diritti delle vittime della emergenza da COVID 19 e sollecitano azioni giudiziarie manifestandole come convenienti, sia per le modalità di assistenza che per i risultati, che vengono in qualche modo "garantiti";

che, in altri casi, taluni iscritti si rendono disponibili all'assistenza gratuita dei sanitari che dovessero subire denunce o vertenze "in subiecta materia", in conseguenza dell'emergenza epidemiologica;

che, ancora, taluni iscritti si sono addirittura fatti promotori di “class action” ipotizzando *stragi di stato*;

che società di capitali, con l’ausilio (ed anzi, potremmo dire, il fiancheggiamento) di colleghi, propongono azioni risarcitorie in tema di colpa medica, con integrale anticipazione di tutte le spese;

che, da un punto di vista morale, diffondere anche il solo sospetto che la classe medica non operi oltre i limiti della umana resistenza è non solo contrario al principio di verità, ma anche improduttivo di effetti utili per chiunque pensi di avere diritto ad un risarcimento;

che la classe medica, in questo momento storico, è impegnata su un delicatissimo fronte che li vede quotidianamente in prima linea mettendoli in serio rischio anche sul piano dell’incolumità personale;

che, ancora, l’ingenerare aspettative di risarcimento direttamente collegate a pretesi danni da Covid-19, del tutto improbabili – non solo e non tanto alla luce delle evidenze scientifiche, che rendono la pandemia una sostanziale esimente per qualunque fallimento di prestazione medica, quanto per la normativa vigente che destituisce in radice di fondamento qualunque ipotesi di condotta inefficace– inducono in errore soggetti già vittime di una stretta economica e per ciò stesso particolarmente deboli ed esposti ad iniziative aleatorie e illegittime;

che, sotto altro profilo la gratuità della prestazione, più che delineare una sorta di patto di quota lite, si pone in contrasto con le norme sulla concorrenza e sull’equo compenso, ormai irrinunciabile, realizza ipotesi di accaparramento di clientela ed è pernicioso per il potenziale cliente, incoraggiandolo nell’intrapresa di una causa sottovalutando i rischi di una soccombenza;

che gli effetti a breve e medio termine di questa operazione massiva rischia di accelerare, se non di contribuire efficacemente a creare il collasso nelle strutture della Giustizia;

che l’Avvocato è soggetto alle norme deontologiche poste a presidio dell’affidamento della collettività, della correttezza dei comportamenti e della qualità delle prestazioni professionali (art. 1 Codice deontologico);

Che le modalità di offerta e di abuso della buona fede collettiva costituiscono, anche se in via mediata, la violazione del dovere di salvaguardia della dignità della professione forense (artt. 5 e 9 Codice deontologico), ingenerando discredito sull'intera Avvocatura.

TUTTO CIÒ PREMESSO

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, pur nella cautela dovuta alla necessità di approfondimento di ogni notizia di potenziale allarme, ed all'irrinunciabile diritto al contraddittorio sugli addebiti di qualunque tipo e natura

DEPLORA

un simile comportamento e considera inaccettabile la condotta di chi in nome di una opportunità commerciale propone servizi e assistenza nelle modalità e con le conseguenze sopra descritte

INVITA

tutti gli iscritti a non porre in essere iniziative del tenore di quelle innanzi evidenziate e, ove qualcuno abbia già promosso la propria attività professionale in tal modo, a rimuovere immediatamente questo tipo di comunicazione.

DELIBERA

di vigilare in modo particolarmente rigoroso su tali condotte e di segnalare immediatamente al Consiglio Distrettuale di Disciplina tutte le forme di comunicazione non corrette

Foggia, 31 marzo 2020

IL PRESIDENTE

Avv. Gianluca Ursitti

